Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 27 febbraio 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1960, n. 1841.

Approvazione del regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento dell'educazione fisica e dei concorsi a cattedre di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 1955, n. 1440 e il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento dell'educazione fisica e dei concorsi a cattedre di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 101. — VILLA

Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento dell'educazione fisica e dei concorsi a cattedre di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Art. 1.

L'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento dell'educazione fisica comprende una prova scritta, una prova orale e una lezione dimostrativa, secondo il programma indicato nella tabella *A*, annessa al presente regolamento e firmata dal Ministro proponente.

Coloro che superino l'esame di Stato conseguono il diploma di abilitazione valido per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva in tutte le scuole secondarie e artistiche.

Art. 2.

Il concorso a cattedre di educazione fisica può essere indetto per posti maschili e femminili, secondo la ripartizione indicata nel bando. In tal caso la Commissione giudicatrice compila due graduatorie, distinte per sesso.

La nomina dei vincitori è subordinata all'accertamento, da parte di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione, della piena idoneità fisica, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento.

L'esame di concorso a cattedre di educazione fisica comprende una prova scritta, una prova orale e una lezione dimostrativa, secondo il programma indicato nella tabella *B*, annessa al presente regolamento, firmata dal Ministro proponente.

Art. 3.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento dell'educazione fisica, e per i concorsi a cattedre di educazione fisica, si applicano, per quanto non sia disposto dal presente regolamento, le disposizioni vigenti rispettivamente per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio e per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media.

TABELLA *A*

PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMETO DELL'EDUCAZIONE FISICA

Prova scritta

La prova scritta consiste nella trattazione di un tema, scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione esaminatrice, sui seguenti argomenti:

Le basi morfologiche e fisiologiche della motilità nei suoi vari aspetti (immagine-guida, unità neuro-muscolare, coordinazione, riflessi, automatismi, postura, ecc.).

Valutazione antropologica e antropometrica individuale nell'educazione fisica.

Attività motorie ed effetti biologici (psichici, circolatori, respiratori, ecc.).

Esigenze igieniche dell'educazione fisica e sportiva.

I paramorfismi dell'età scolare.

L educazione fisica nel quadro della pedagogia generale.

L'influenza dell'educazione fisica e sportiva nella formazione della personalità e del senso sociale.

La problematica dell'età evolutiva.

Metodologia e didattica dell'educazione fisica moderna.

Sviluppi tecnici del movimento (analitico, sintetico, simultaneo, ecc.) e applicazioni relative.

Intensità degli esercizi e loro applicazioni secondo il fine (forza, destrezza, resistenza, agilità, grazia, ecc.).

Classificazione degli esercizi ginnastici; caratteri generali distintivi dei diversi gruppi, anche in rapporto al sesso e all'età.

La deambulazione e le sue applicazioni tecniche.

Esercizi a corpo libero in forma naturale e precisata.

Esercizi d'ordine - spaziamenti liberi e precisati.

Il ritmo nell'educazione fisica.

Classificazione e tecnologia degli attrezzi ginnastici previsti dai programmi ministeriali e relativi esercizi fondamentali.

Attività motorie imitative, giuochi.

Avviamento allo sport: atletica leggera e giuochi sportivi - tecnica e didattica

Valutazioni tecniche del rendimento.

Terminologia ginnastica e sportiva.

Prova orale

La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti indicati per la prova scritta, sui programmi scolastici in vigore per le scuole secondarie e sui seguenti altri argomenti:

a) l'ordinamento dell'educazione fisica e sportiva nella scuola; principali norme ed istruzioni che regolano la materia, anche per quando riguarda le attività integrative di avviamento allo sport;

b) principali caratteristiche degli impianti e delle attrezzature ginnico-sportive in uso nelle scuole;

c) elementi di traumatologia e soccorsi d'urgenza.

Il candidato deve anche dimostrare di saper leggere, interpretare e commentare tecnicamente sequenze di esercizi descritti, con o senza ausilio di illustrazioni.

Le candidate devono inoltre dimostrare di conoscere i seguenti argomenti di ginnastica ritmica moderna:

a) concezione della ginnastica ritmica moderna nel quadro della ginnastica educativa; suoi elementi tecnici ed esecutivi;

b) esercizi di base, esercizi di applicazione con o senza attrezzi (clavetta, cerchio, palla, funicella);

c) tecnologia, terminologia, didattica, analisi degli esercizi e dei relativi schemi ritmici.

Per i candidati è altresì richiesta una particolare conoscenza della tecnica e didattica di due specialità sportive scelte tra le seguenti: nuoto, sci, scherma, tennis, attrezzistica, pallacanestro e pallavolo.

Per le candidate è richiesta la conoscenza di una sola specialità sportiva.

Lezione

La lezione verte sui programmi d'insegnamento per gli istituti e scuole di istruzione secondaria.

L'argomento è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un gruppo di argomenti preparati dalla Commissione.

Il candidato compila e presenta alla Commissione un breve schema indicativo del fine preminente che vuole raggiungere nella lezione, degli elementi tecnici prescelti per la prova e dei criteri ai quali intende attenersi.

La lezione viene orientata e svolta con ampia libertà di principi e di metodo, ma il candidato, se richiesto dalla Commissione, è tenuto ad illustrarne i fondamenti.

Nello svolgimento della lezione, il candidato deve dar prova delle sue attitudini didattiche ed è tenuto a dare dimostrazione pratica della corretta esecuzione degli esercizi trattati.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

TABELLA *B*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONCORSO A CATTEDRE DI EDUCAZIONE FISICA

Prova scritta

La prova scritta consiste nella trattazione di un tema, scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione esaminatrice, sui seguenti argomenti:

Il principio unitario della persona umana.

L'educazione fisica e sportiva nel quadro della biologia umana.

Le basi morfologiche e fisiologiche della motilità nei suoi vari aspetti (immagine-guida, unità neuro-muscolare, coordinazione, riflessi, automatismi, postura, ecc.).

Valutazione antropologica e antropometrica individuale nell'educazione fisica.

La costituzione individuale.

Accrescimento corporeo e sviluppo psichico.

Attività motorie ed effetti biologici (psichici, circolatori, respiratori, ecc.).

Esigenze igieniche dell'educazione fisica e sportiva.

Gradualità del lavoro muscolare nell'educazione fisica (addestramento, allenamento, fatica muscolare e generale).

I paramorfismi dell'età scolare.

L'educazione fisica nel pensiero, nelle opere e nel costume della civiltà greca e romana - L'educazione fisica nel Medio Evo - Umanesimo e Rinascimento.

Il movimento per l'educazione fisica nei secoli XVII e XVIII.

L'educazione fisica nelle dottrine pedagogiche del XIX e del XX secolo.

Le basi psicologiche dell'educazione fisica - Influenza dell'educazione fisica e sportiva nella formazione della personalità e come avviamento alla socialità.

La problematica dell'età evolutiva.

I principali sistemi di educazione fisica - Genesi e sviluppo dei sistemi tedesco e svedese - L'indirizzo sportivo inglese - Il metodo naturale - Cenni sul contrasto metodologico in Francia e in Italia.

Metodologia e didattica dell'educazione fisica moderna.

Attività motoria e sue differenti manifestazioni.

Sviluppi tecnici del movimento (analitico, sintetico, simultaneo, ecc.) e applicazioni relative.

Intensità degli esercizi e loro applicazioni secondo il fine (forza, destrezza, resistenza, agilità, grazia, ecc.).

Classificazione degli esercizi ginnastici; caratteri generali distintivi dei diversi gruppi, anche in rapporto al sesso e all'età.

La deambulazione e le sue applicazioni tecniche.

Esercizi a corpo libero in forma naturale e precisata.

Esercizi d'ordine; spaziamenti liberi e precisati.

Il ritmo nell'educazione fisica.

Classificazione e tecnologia degli attrezzi ginnastici previsti dai programmi ministeriali e relativi esercizi fondamentali.

Attività motorie imitative; giuochi.

Avviamento allo sport: atletica leggera e giuochi sportivi; tecnica e didattica.

Valutazioni tecniche del rendimento.

Terminologia ginnastica e sportiva.

Prova orale

La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti indicati per la prova scritta, sui programmi scolastici in vigore per le scuole secondarie e sui seguenti altri argomenti:

a) ordinamento dell'educazione fisica e sportiva nella scuola; principali norme ed istruzioni che regolano la materia, anche per quanto riguarda le attività integrative di avviamento allo sport;

b) principi generali di tecnica organizzativa, metodi e procedure di lavoro con particolare applicazione all'attività ricreativa, sportiva e assistenziale della gioventù;

c) principali caratteristiche degli impianti e delle attrezzature ginnico-sportive in uso nelle scuole;

d) elementi di traumatologia e soccorsi d'urgenza.

Il candidato deve anche dimostrare di saper leggere, interpretare e commentare tecnicamente sequenze di esercizi descritti, con o senza ausilio di illustrazioni.

Le candidate devono inoltre dimostrare di conoscere i seguenti argomenti di ginnastica ritmica moderna:

a) concezione della ginnastica ritmica moderna nel quadro della ginnastica educativa; suoi elementi tecnici ed esecutivi;

b) esercizi di base, esercizi di applicazione con e senza attrezzi (clavetta, cerchio, palla, funicella);

c) tecnologia, terminologia, didattica, analisi degli esercizi e dei relativi schemi ritmici.

Per i candidati è altresì richiesta una particolare conoscenza della tecnica e didattica di due specialità sportive, scelte fra le seguenti: nuoto, sci, scherma, tennis, attrezzistica, pallacanestro, pallavolo.

Per le candidate è richiesta la conoscenza di una sola specialità sportiva.

Lezione

La lezione verte sui programmi d'insegnamento per gli istituti e scuole di istruzione secondaria.

L'argomento è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un gruppo di argomenti preparati dalla Commissione.

Il candidato compila e presenta alla Commissione un breve schema indicativo del fine preminente che vuole raggiungere nella lezione, degli elementi tecnici prescelti per la prova e dei criteri ai quali intende attenersi.

La lezione viene orientata e svolta con ampia libertà di principi e di metodo, ma il candidato, se richiesto dalla Commissione, è tenuto ad illustrarne i fondamenti.

Nello svolgimento della lezione il candidato deve dar prova delle sue attitudini didattiche; è tenuto a dare dimostrazione pratica della corretta esecuzione degli esercizi trattati nonchè di saper comporre e descrivere facili esercizi su tema prestabilito.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1961, n. 20.

Varianti alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuto la necessità di sopprimere le sedi notarili di Forino, Montefalcione, Torella dei Lombardi, Montemarano e Gesualdo, del distretto notarile di Avellino;

Visti i pareri del Consiglio notarile di Avellino e della Corte d'appello di Napoli;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel senso che sono soppresse le sedi notarili di Forino, Montefalcione, Torella dei Lombardi, Montemarano e Gesualdo, del distretto notarile di Avellino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1961

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1961, n. 21.

Varianti alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta la necessità che il comune di Turbigo sia aggregato alla sede notarile di Castano Primo, dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Milano;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel senso che il comune di Turbigo è aggregato alla sede di Castano Primo, dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1961

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1961, n. 22.

Varianti alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta la necessità di sopprimere le seguenti sedi notarili appartenenti ai distretti notarili rispettivamente indicati: Oviglio, Predosa, Roccaverano e Ponzone, del distretto notarile di Alessandria; il secondo posto di notaio in Cuorgnè, del distretto notarile di Ivrea;

Visti i pareri dei Consigli notarili e della Corte d'appello di Torino;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel senso che sono soppresse le sedi notarili di Oviglio, Predosa, Roccaverano e Ponzone, del distretto notarile di Alessandria, e il secondo posto di notaio in Cuorgnè, del distretto notarile di Ivrea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1961

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n 23.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di San Francesco d'Assisi, in Châtillon (Aosta).

N. 23. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco d'Assisi, in Châtillon (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 24.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di sei Benefici Mansionariali, nel Capitolo Cattedrale di Termoli (Campobasso).

N. 24. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Termoli in data 1° aprile 1960, relativo alla erezione, nel Capitolo cattedrale di Termoli (Campobasso), di sei Benefici Mansionariali.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 25.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico Savio, in località Camemi del comune di Ribera (Agrigento).

N. 25. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 1° settembre 1959, integrato con due dichiarazioni del 2 ottobre 1959 e 30 gennaio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico Savio, in località Camemi del comune di Ribera (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 26.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria Curata autonoma del SS.mo Redentore, in comune di Cunevo (Trento).

N. 26. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 17 dicembre 1959, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma del SS.mo Redentore, in comune di Cunevo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 27.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria d'Itria e San Giovanni, nel comune di Cefalù (Palermo).

N. 27. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cefalù in data 11 ottobre 1959, integrato con dichiarazione del 30 maggio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria d'Itria e San Giovanni, nel comune di Cefalù (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 28.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Valentino V. e M., in località Ponte della Muda del comune di Cordignano (Treviso).

N. 28. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto in data 14 febbraio 1960, integrato con dichiarazione del 16 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Valentino V. e M., in località Ponte della Muda del comune di Cordignano (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 46. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Senorbì (Cagliari).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Senorbì (Cagliari), sorto dalle elezioni del 6 novembre 1960, è risultato internamente diviso da profonde divergenze, che hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del Prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

Invero, in una prima adunanza consiliare indetta per la convalida degli eletti e la nomina degli organi sopracennati, non potè aver luogo alcuna deliberazione per la mancanza del numero legale di presenti richiesto dall'art. 127 del testo unico 1915 della legge c.p.

Nella seduta di seconda convocazione del 24 novembre 1960, dopo che il Consiglio aveva provveduto alla convalida degli eletti, vennero effettuate una votazione libera ed una di ballottaggio per la nomina del sindaco, nell'ultima delle quali i due candidati in gara riportarono ugual numero di voti senza che, peraltro, alcuno dei due venisse proclamato eletto: la relativa deliberazione fu, però, annullata, per illegittimità, dal Prefetto.

Riunitosi nuovamente in data 1° dicembre, il Consiglio comunale di Senorbì, presenti 10 consiglieri sui 20 assegnati al Comune, proclamò eletto sindaco, ai sensi dell'art. 62 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297 e in base ai risultati delle votazioni della precedente seduta, il sig. *Raimondo Sirigu*, provvedendo quindi alla nomina degli assessori.

Il Prefetto, rilevato il difetto del « quorum » richiesto dalla legge 22 marzo 1952, n. 173, annullò l'atto di proclamazione del sindaco e, di conseguenza, per il disposto dell'art. 4 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, anche la deliberazione di nomina degli assessori.

Di fronte, poi, a tale situazione, che denunziava le gravi difficoltà esistenti in seno all'Amministrazione comunale per la formazione di una Giunta efficiente, il Prefetto stesso, allo scopo di porre inequivocabilmente il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, dispose, con decreto del 2 dicembre u. s., notificato a tutti i consiglieri, due ulteriori convocazioni dell'organo stesso per l'elezione del sindaco e degli assessori, con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le riunioni, fissate per l'11 e 17 dicembre 1960, furono dichiarate deserte.

Il Prefetto, pertanto — considerato che il predetto Consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge e che la crisi che lo travaglia, gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'Ente, non appare suscettibile di positiva evoluzione, tanto più che 10 consiglieri hanno ormai rassegnato le dimissioni dalla carica — ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Senorbì di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del menzionato Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 31 gennaio 1961.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Senorbì ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del direttore di sezione, dott. Lelio Ghisu.

Roma, addì 8 febbraio 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del Prefetto, il Consiglio comunale di Senorbì (Cagliari) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 31 gennaio 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Senorbì è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lelio Ghisu, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1961

GRONCHI

SCELBA

(1146)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 1961.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per il triennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1963.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del vigente statuto dell'E.N.A.L., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478;

Visto il proprio decreto 9 gennaio 1958, concernente la costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.L. per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960;

Visti i propri successivi decreti 6 ottobre 1959 e 4 ottobre 1960, con i quali sono state apportate modificazioni alla composizione nominativa del Collegio anzidetto;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione del Collegio medesimo per il triennio 1° gennaio 1961- 31 dicembre 1963;

Viste le designazioni a tal fine formulate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) è costituito come segue, per il triennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1963:

Presidente:

Magnaldi dott. Giovanni, ispettore generale di ragioneria, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Membri effettivi:

Tomassetti dott. Domenico, direttore di ragioneria di 1ª classe, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

De Toma dott. Pasquale, direttore di ragioneria di 1ª classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Membri supplenti:

Crisopulli dott. Gabriele, vice prefetto ispettore, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Zampino dott. Antonio, direttore di ragioneria di 2ª classe, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Nicolini dott. Renato, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1961

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DELLE FAVE

(1134)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1960.

Costituzione presso il Ministero delle finanze di una Commissione con il compito di studiare la riforma dell'attuale sistema di imposizione sulla circolazione degli autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuta l'opportunità di costituire una Commissione per lo studio di una riforma dell'attuale sistema di imposizione sulla circolazione degli autoveicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1956);

Viste le designazioni fatte dalle rispettive Amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero delle finanze una Commissione con il compito di studiare la riforma dell'attuale sistema d'imposizione sulla circolazione degli autoveicoli;

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 1 è composta come segue:

Presidente:

Il Ministro per le finanze, o in caso di sua assenza o impedimento, il Sottosegretario di Stato per le finanze, sen. prof. Antonio Pecoraro.

Membri:

Amigoni dott. ing. Pietro, senatore della Repubblica;

Corbellini dott. prof. Guido, senatore della Repubblica;

Foderaro dott. prof. Salvatore, deputato al Parlamento;

Marzotto dott. Vittorio Emanuele, deputato al Parlamento;

Di Stefano dott. Carmelo, direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Spagnuolo dott. Carmelo, consigliere di Cassazione, procuratore della Repubblica di Milano;

Di Lorenzo dott. Antonio, vice prefetto ispettore, capo della segreteria del Ministro per le finanze;

Petronzi dott. Francesco, direttore di divisione del Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari);

Bagnoli dott. Bruno, ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Marcucci dott. ing. Armando, ispettore generale del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della M.C.T.C.);

Mungo dott. Francesco, segretario generale dell'Automobile Club d'Italia, oppure in caso di sua assenza o impedimento, il dott. Ottavio Del Casale, oppure il sig. Luigi Palma;

Biscaretti dott. Rodolfo, presidente dell'Associazione nazionale fra industrie automobilistiche, oppure in caso di sua assenza o impedimento, il prof. Francesco Palazzi-Trivelli.

Segretario:

Grillo dott. Emilio, consigliere di 1ª classe del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione in parola compete il gettone di presenza, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 20 dello Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1961
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 102. — BENNATI

(1155)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1961.

Approvazione del piano tecnico n. 649 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Parabita (Lecce), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società esercizi telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 27 agosto 1960, intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 649 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Parabita (Lecce), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Parabita (Lecce);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 649 presentato dalla Società Esercizi Telefonici, concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Parabita (Lecce).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 649 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(1145)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1961.

Clausole concernenti le condizioni di cessione delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961 all'industria zuccheriera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 7 luglio 1959, n. 490, modificata con legge 11 agosto 1960, n. 820, concernente la coltivazione e cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera;

Visto l'art. 3 della citata legge 7 luglio 1959, n. 490, il quale stabilisce che, in caso di mancato accordo, entro il 31 dicembre, tra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente, dei bieticultori e degli industriali saccariferi, le clausole contrattuali concernenti la cessione delle barbabietole alla industria zuccheriera, esclusa quella di cui all'art. 2 della legge stessa, sono fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio;

Considerato che, come da comunicazioni agli atti, nessun accordo è intervenuto entro la citata data tra l'Associazione nazionale bieticultori e l'Associazione nazionale fra gli industriali dello zucchero, dell'alcool e del lievito;

Ritenuta la necessità di provvedere agli adempimenti innanzi richiamati;

Decreta:

Art. 1.

Superficie, quantità e qualità delle barbabietole

La superficie da investire a barbabietola da zucchero nelle zone di approvvigionamento dei singoli zuccherifici è quella derivante dal piano di coltivazione di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 1961. Il coltivatore è tenuto a consegnare le barbabietole prodotte nei limiti stabiliti ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale.

Le barbabietole devono essere sane.

Art. 2.

Sementi

I prezzi del seme di bietola, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, sono quelli fissati con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il seme è fornito dalle Società saccarifere. Tale fornitura non può essere però condizionata a imposizioni unilaterali di clausole diverse da quelle riportate nel presente decreto.

Le varietà ed i tipi di seme che possono essere utilizzati nella coltivazione sono quelli indicati nel decreto ministeriale 10 dicembre 1960, e successive aggiunte e modificazioni.

I tipi di seme da utilizzare nelle singole zone, in relazione ai diversi ambienti ecologici ed alle caratteristiche delle sementi in questione, debbono essere preventivamente concordati tra l'Associazione nazionale bieticultori e le rispettive Società saccarifere.

Il seme dev'essere di ottima qualità e corrispondere, per grado di germinabilità, di purezza e di umidità, alle norme vigenti in materia.

Gli organi incaricati dei relativi controlli ed accertamenti sono quelli indicati nel decreto ministeriale 25 settembre 1953, e successive modificazioni, concernente il

riordinamento delle circoscrizioni amministrative degli Istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi in esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni.

E' comunque in facoltà del coltivatore di prelevare con l'assistenza del rappresentante dell'Associazione nazionale bieticultori, in contraddittorio con la Società saccarifera, secondo le modalità in uso nelle precedenti campagne, un campione del seme che gli viene fornito per le analisi di controllo in materia di germinabilità, purezza e umidità.

Il seme deve intendersi permutato con le barbabietole per un importo equivalente.

Art. 3.

Norme di coltivazione

Il terreno destinato a barbabietola da zucchero deve essere coltivato secondo le buone e razionali norme agricole. Il coltivatore è tenuto a tagliare gli scapi delle barbabietole che montassero a seme.

Art. 4.

Scollettatura

Le barbabietole debbono essere consegnate scollettate. La scollettatura dev'essere effettuata con taglio orizzontale in modo da esportare il colletto ad una altezza non superiore ad un centimetro dalla base della inserzione delle foglie, secondo le modalità stabilite nel « Regolamento di analisi », di cui al successivo art. 7.

Per le barbabietole provenienti dalle coltivazioni della provincia di Bologna è ammessa la scollettatura a cono; pertanto l'analisi dev'essere effettuata sulle barbabietole scollettate a cono.

Art. 5.

Consegne e ricevimenti

I coltivatori sono tenuti a consegnare le barbabietole (franco nei silos degli zuccherifici; oppure franco su vagone alla stazione ferroviaria; oppure franco sulla barca alla piarda; oppure su camion o carro) al posto di consegna stabilito di comune accordo tra l'Associazione nazionale bieticultori e le Società saccarifere interessate.

Le predette Società sono tenute a mettere a disposizione, nei posti di consegna, i mezzi di trasporto atti a permettere una consegna regolare e sollecita.

I posti di consegna, in relazione all'andamento della campagna di raccolta delle barbabietole, possono essere variati previ accordi tra l'Associazione nazionale bieticultori e le singole Società saccarifere.

Il coltivatore ha l'obbligo di iniziare le consegne, e lo zuccherificio è tenuto a dare inizio ai ricevimenti, nella data, entro l'epoca consuetudinaria, indicata dalle Società saccarifere interessate d'accordo con la Associazione nazionale bieticultori almeno dieci giorni prima delle consegne stesse.

Le consegne debbono essere ripartite secondo le esigenze di lavorazione dei singoli zuccherifici; quest'ultimi determinano inoltre i quantitativi di barbabietole da consegnare giornalmente.

La ripartizione di detti quantitativi di barbabietole dev'essere fatta dallo zuccherificio con criterio unico e modalità uguali per tutti i coltivatori, tenendo conto dei contingenti a ciascuno assegnati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 25 gennaio 1961, nonchè della presunta durata della campagna di lavorazione.

A cura della Società saccarifera cui appartiene lo zuccherificio debbono essere notificati settimanalmente ai coltivatori interessati — i quali hanno l'obbligo di attenervisi, salvo perdere il diritto ad una regolare consegna — i quantitativi di barbabietole da consegnare. All'Associazione nazionale bieticultori è riservato ogni più ampio controllo al riguardo.

Eventuali sospensioni delle consegne o variazioni della entità delle medesime debbono essere comunicate ai coltivatori interessati almeno 24 ore prima.

Le Società saccarifere sono tenute a rimborsare ai coltivatori metà delle spese di scarico delle barbabietole nei propri silos o su vagone, barca o camion, per le consegne ai posti di ricevimento esterni degli zuccherifici, salvo eventuali migliori condizioni preesistenti a favore dei coltivatori medesimi.

Per gli scarichi meccanici i coltivatori sono tenuti a rimborsare alle Società saccarifere L. 7 al quintale, salvo eventuali, diverse condizioni normalmente applicate dalle Società medesime anteriormente alla campagna 1960.

Art. 6.

Pesi e tare

Il peso di ogni partita di barbabietole dev'essere accertato su apposite pese messe a disposizione dai singoli zuccherifici nei posti di ricevimento. Le pesate devono essere controllate da un incaricato dell'Associazione nazionale bieticultori, il quale, ad ogni apertura della pesa, avrà cura di accertare, con opportune operazioni di controllo, che la stessa abbia la richiesta esattezza, redigendo all'uopo apposito verbale.

Il riepilogo giornaliero dei ricevimenti dev'essere dato in visione agli incaricati dell'Associazione nazionale bieticultori presso ciascun posto di consegna e dagli stessi controfirmato.

La percentuale di tara di ogni partita di barbabietola dev'essere stabilita in contraddittorio tra gli incaricati dello zuccherificio e quelli dell'Associazione nazionale bieticultori a norma del « Regolamento di analisi » di cui al successivo articolo.

Copia delle bollette di peso deve essere messa a disposizione dell'Associazione nazionale bieticultori per i prestatori d'opera.

Art. 7.

Determinazione del grado polarimetrico

Il grado polarimetrico delle barbabietole consegnate agli zuccherifici da ciascun coltivatore dev'essere determinato col metodo di analisi in vigore, di cui al « Regolamento di analisi » annesso al decreto ministeriale 26 gennaio 1960, concernente le condizioni di cessione delle barbabietole di raccolto 1960 all'industria zuccheriera, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1960.

L'importo dovuto dalle Società saccarifere ai singoli coltivatori, quale corrispettivo delle barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, è costituito dal prezzo per grado polarimetrico, corrispondente alla polarizzazione media di tutte le barbabietole, fissato dal Comitato interministeriale dei prezzi a norma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1959, n. 490, modificato con legge 11 agosto 1960, n. 820, moltiplicato per il totale dei quintali grado consegnati dai coltivatori medesimi.

Art. 8.
Analisi

La percentuale di saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate dev'essere accertata in contraddittorio tra i rappresentanti dell'Associazione nazionale bieticultori e quelli delle Società saccarifere interessate. Tale determinazione dev'essere effettuata in appositi locali, indipendenti dallo zuccherificio, adeguatamente atttrezzati a cura delle Società predette e secondo il metodo di analisi di cui al « Regolamento » citato nell'articolo precedente.

Agli effetti della determinazione del coefficiente (rapporto: polarizzazione polpe - densità sugo) le zone debbono essere delimitate di comune accordo tra l'Associazione nazionale bieticultori e la Società saccarifera cui lo zuccherificio appartiene. Per le barbabietole provenienti da coltivazioni irrigue e per quelle provenienti da coltivazioni appartenenti alle Società saccarifere, debbono essere costituite zone a sè stanti.

I campioni di barbabietole, da analizzare, debbono essere depositati in appositi locali adatti, in prossimità dei laboratori di analisi.

Art. 9.
Validità dei dati

I dati accertati in contraddittorio tra i rappresentanti dell'Associazione nazionale bieticultori e quelli delle società saccarifere sono definitivi, salvo i casi di legge.

Art. 10.
Personale

Gli oneri afferenti al personale assunto o distaccato dallo zuccherificio per le operazioni di pesatura, di taratura e di analisi sono a carico della Società saccarifera cui lo zuccherificio appartiene.

Gli oneri afferenti al personale assunto o distaccato dall'Associazione nazionale bieticultori per eseguire in contraddittorio i pesi, le tare e le analisi sono a carico della predetta Associazione.

L'Associazione nazionale bieticultori e le Società saccarifere interessate hanno la più ampia facoltà di controllo su tutte le operazioni di pesatura, taratura, analisi delle barbabietole e consegna delle polpe; sono altresì tenute ad adottare, a carico del rispettivo personale preposto a dette operazioni e controlli, quei provvedimenti ritenuti necessari al fine di assicurare a tali operazioni e controlli, la maggiore regolarità.

Art. 11.
Spese per le analisi delle barbabietole

Le spese di impianto dei laboratori di analisi presso ogni zuccherificio, la provvista del materiale necessario a detti laboratori di analisi e i relativi rifornimenti, le spese di esercizio dei laboratori stessi e quelle per il trasporto dei campioni sono a totale carico della Società saccarifera cui appartiene lo zuccherificio.

Art. 12.
Compensi di trasporto

A titolo di indennità per le spese di trasporto, ai coltivatori debbono essere corrisposti, per ogni quintale netto di barbabietole consegnato, i seguenti compensi:

a) per le barbabietole consegnate nei silos dello zuccherificio:

L. 24 per il 1° km.;
L. 2 per il 2° km.;
L. 2 per il 3° km.;
L. 3 per il 4° km.;
L. 4 per il 5° km.;
L. 3,80 per il 6° km.;
L. 3 per il 7° km.;
L. 4,40 per ogni km. e per i km. successivi fino al 10° incluso;
L. 3,30 per ogni km. e per i km. successivi fino al 15° incluso;
L. 2,20 per ogni km. e per i km. successivi fino al 20° incluso;
nessun compenso per i km. oltre il 20°;

b) per le barbabietole consegnate franco su vagone, su barca, su camion o carro alle stazioni o piarde:

L. 10 per il 1° km.;
L. 5 per il 2° km.;
L. 3 per il 3° km.;
L. 4 per il 4° km.;
L. 4,40 per il 5° km.;
L. 3,50 per ogni km. e per i km. successivi fino al 10° incluso;
L. 2,65 per ogni km. e per i km. successivi fino al 15° incluso;
nessun compenso per i km. oltre il 15°.

Agli effetti dei compensi chilometrici, la distanza dev'essere commisurata al più breve percorso, su strada aperta al pubblico transito, tra il centro della coltivazione e lo zuccherificio.

Art. 13.
Sovvenzioni

Le Società saccarifere sono tenute ad accordare ai coltivatori conferenti, a richiesta di quest'ultimi e con le garanzie di consuetudine e di legge, una sovvenzione per i lavori di coltivazione delle barbabietole in ragione di L. 45.000 per ettaro effettivamente investito a coltura, e a versare tale sovvenzione dopo le operazioni di diradamento delle barbabietole stesse. Sulla somma ricevuta il coltivatore è tenuto a corrispondere l'interesse annuo del 6 %.

Detta sovvenzione, come pure quella afferente alla somministrazione del seme, si intende garantita dal privilegio di cui all'art. 2757 del Codice civile.

Il coltivatore ha l'obbligo di denunciare alla Società saccarifera, mediante lettera raccomandata, le eventuali sovvenzioni sulle coltivazioni di barbabietole accordategli dagli Istituti che esercitano il credito agrario, in qualunque momento tali sovvenzioni siano state concesse.

Art. 14.
Pagamenti

Nel corso della consegna delle barbabietole le Società saccarifere sono tenute a corrispondere settimanalmente ai coltivatori, presso lo zuccherificio o la banca scelta di comune accordo, un acconto nella misura di L. 50 per grado polarimetrico sulle barbabietole consegnate nella settimana precedente, deduzione fatta del debito del coltivatore per anticipazioni e sovvenzioni in natura e in denaro.

Entro il 31 dicembre 1961, unitamente alla consegna ad ogni singolo coltivatore dell'estratto conto, le Società saccarifere sono tenute a corrispondere al coltivatore medesimo i compensi per spese di trasporto delle barbabietole nella misura indicata al precedente art. 12.

Le stesse Società saccarifere sono tenute a corrispondere ai coltivatori interessati il saldo ad essi spettante entro e non oltre il 31 marzo 1961.

Dal quindicesimo giorno dopo la chiusura dei ricevimenti fino al giorno dell'effettivo pagamento, decorrono, a favore del coltivatore, gli interessi in ragione del 6 % annuo sulle somme dovute dalla Società saccarifera a titolo di acconto e su quelle a saldo.

I rapporti nascenti dalle presenti norme debbono essere regolati a mezzo di conto corrente.

Art. 15.

Credito agrario

Agli effetti ed in dipendenza delle vigenti disposizioni di legge su credito agrario, le Società saccarifere hanno la facoltà di eseguire le sovvenzioni ed i pagamenti delle somme dovute ai coltivatori a mezzo degli Istituti che esercitano tali operazioni di credito.

Art. 16.

Polpe

Il coltivatore ha diritto di ritirare gratuitamente dal posto di consegna delle barbabietole all'uopo indicato, restando a suo carico le spese di facchinaggio e di trasporto dallo zuccherificio al suddetto posto di consegna, quintali 55 di polpe fresche per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabietole consegnati.

Il peso delle polpe fresche è accertato presso lo zuccherificio.

Per « polpe fresche » si intendono le fettucce di barbabietole esaurite così come escono dallo zuccherificio ed aventi circa il 6 % di sostanza secca.

Agli zuccherifici dotati di impianti speciali per la pressatura delle polpe, anzichè polpe fresche nella misura indicata al primo comma del presente articolo, è consentito consegnare un quantitativo di polpe pressate proporzionalmente inferiore in rapporto alla maggiore sostanza secca contenuta oltre il 6 %. Tale sostanza secca viene stabilita in contraddittorio tra gli analisti delle parti nei laboratori di analisi.

La determinazione della sostanza secca è fatta, a richiesta di una delle parti, accertando la media dei risultati delle analisi dei campioni prelevati durante le consegne di una giornata, all'atto del carico, in contraddittorio tra i rappresentanti dell'Associazione nazionale bieticultori e della Società saccarifera interessata.

Il prezzo delle polpe fresche ritirate durante la campagna oltre il 55 % non può superare L. 50 al quintale. Le spese di trasporto e di facchinaggio delle polpe ritirate in più nei posti di consegna delle barbabietole sono pure a carico del coltivatore.

Gli zuccherifici che producono polpe secche, sono tenuti a consegnare al coltivatore, su richiesta del medesimo, kg. 77 di tali polpe (sacco escluso) per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabietole consegnati.

Il coltivatore ha l'obbligo di ritirare le polpe fresche ripartitamente durante tutto il periodo di lavorazione delle barbabietole; è in facoltà dello stesso ritirare, entro 6 giorni dal termine delle consegne, ma non oltre la chiusura della lavorazione delle barbabietole, le polpe fresche spettantegli sul prodotto da lui consegnato nell'ultima settimana.

La Società saccarifera, in ogni caso, è tenuta a disporre i servizi in modo da facilitare il ritiro delle polpe.

La distribuzione delle polpe è regolata mediante buoni rilasciati dalla Società cui appartiene lo zuccherificio con identiche modalità per tutti i coltivatori.

I quantitativi di polpe non ritirati regolarmente possono essere stornati senza che il coltivatore abbia diritto ad alcun compenso.

Il coltivatore deve dichiarare entro il 30 giugno 1961 se intende ritirare le polpe fresche; la mancanza di questa dichiarazione nei termini stabiliti, costituisce rinuncia al ritiro delle polpe stesse.

Quale compenso per detta rinuncia spettano al coltivatore L. 20,90 per quintale netto di barbabietole consegnate.

Qualora lo zuccherificio si trovasse nella impossibilità di consegnare al coltivatore, in tutto o in parte, la percentuale di polpe fresche spettantegli gratuitamente, la Società saccarifera interessata deve, a sua scelta:

a) o rilasciargli un buono per il ritiro del quantitativo di polpe fresche non consegnate, valevole per un altro giorno che non cada oltre la fine della lavorazione delle barbabietole;

b) o consegnargli un quantitativo di polpe insilate uguale al 30 % delle polpe fresche non ritirate, quantitativo che il coltivatore è tenuto a prelevare entro 45 giorni dalla fine della lavorazione delle barbabietole;

c) o corrispondergli un compenso per ogni quintale di polpe fresche non messo a sua disposizione, nella misura di L. 50 al quintale;

d) o consegnargli kg. 88 di polpe secche (sacco escluso) per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabietole consegnati.

Le richieste di polpe fresche insilate o secche per consumo diretto delle aziende bieticole, eccedenti i quantitativi di cui al presente articolo, debbono essere presentate allo zuccherificio interessato entro il 31 luglio 1961.

Le modalità di distribuzione di tali polpe sono concordate tra l'Associazione nazionale bieticultori e le rispettive Società saccarifere.

L'eventuale eccedenza di polpe fresche che venisse insilata dev'essere di preferenza ceduta dallo zuccherificio agli agricoltori della zona, dietro prenotazione da effettuarsi prima della fine della lavorazione ed ai prezzi di cessione all'uopo concordati tra l'Associazione nazionale bieticultori e le Società saccarifere interessate.

Lo zuccherificio di Ficarolo della Società Eridania, che produce solo polpe « energicos » in luogo di polpe fresche o secche comuni, è tenuto a consegnare ai coltivatori-conferenti, in rapporto al quantitativo di barbabietole da ciascuno consegnato, tale tipo di polpe, nella misura ed alle condizioni da concordarsi tra le parti interessate.

Le polpe, sia fresche che insilate o essiccate, consegnate dagli zuccherifici ai coltivatori in misura superiore al quantitativo dovuto a titolo gratuito, debbono intendersi permutate con le barbabietole per un importo equivalente.

Art. 17.

Trattenute

La misura della trattenuta da effettuare sull'importo delle barbabietole per spese di assistenza tecnica, contrattuale e sperimentale, rappresentanza, controllo agricolo e chimico e propaganda per l'incremento del consumo dello zucchero, a favore dell'Associazione nazionale bieticultori, è fissata dall'Assemblea generale della predetta Associazione ed è soggetta a ratifica da parte del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per le barbabietole provenienti da coltivazioni fatte direttamente dalle Società saccarifere la trattenuta deve essere effettuata sulla sola quota di spettanza dei prestatori d'opera.

L'importo delle trattenute dev'essere versato dalle Società saccarifere all'Associazione nazionale bieticultori entro 45 giorni dal termine delle consegne.

L'Associazione nazionale bieticultori è tenuta a trasmettere alle Società saccarifere interessate gli elenchi dei coltivatori entro il mese di agosto 1961.

Art. 18.

Cause di forza maggiore

Lo sciopero, il boicottaggio, l'ostruzionismo o simili, sono considerati cause di forza maggiore, tanto per il coltivatore, quanto per lo zuccherificio.

Art. 19.

Cedibilità delle assegnazionii di barbabietole

Ferme restando le condizioni di cessione di cui al presente decreto, l'assegnazione di barbabietole effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 25 gennaio 1961 può essere ceduta, d'intesa con l'Associazione nazionale bieticultori, da una Società saccarifera ad altra Società saccarifera.

Roma, addì 11 febbraio 1961

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(1153)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1961.

Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini generali di Lodi a ricevere in deposito merci estere nel proprio Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927 che autorizza la S.p.A. Magazzini generali di Lodi ad istituire ed esercire in Lodi un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza con la quale la suddetta Società chiede di essere autorizzata a ricevere in deposito nel Magazzino generale anche le merci estere;

Visti i documenti esibiti a corredo dell'istanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano con le deliberazioni della Giunta camerale 862, del 29 luglio 1959, e 1023, del 18 settembre 1959;

Considerato che la S.p.A. Magazzini generali di Lodi rinuncia alla istituzione di apposito ufficio doganale presso il Magazzino ed assume a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini generali di Lodi è autorizzata a ricevere in deposito merci estere nel proprio Magazzino generale, di cui alle premesse.

I locali, nei quali potranno essere depositate tali merci, sono nove, situati a pianterreno dello stabilimento, contrassegnati coi numeri 21, 22, 22-*A*, 23, 24, 25, 26, 8 e 9, meglio indicati nella planimetria allegata all'istanza della Società.

Art. 2.

Le norme regolamentari da applicare per la gestione del Magazzino generale sono quelle approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano con la deliberazione 1023, del 18 settembre 1959.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1961

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1144)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1961.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 31 maggio 1928, n. 1350, costitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, e le modificazioni ad essa apportate dal regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2552;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che il gr. uff. rag. Piero Valiani, presidente del Consiglio di amministrazione del citato Istituto, è scaduto per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il gr. uff. rag. Piero Valiani è confermato, per un quadriennio, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1141)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1961.

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio dei revisori del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, recante norme per l'Amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1950, concernente la nomina del Collegio dei revisori del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione del dott. Orazio Sciacca, dimissionario in seno all'Organo anzidetto;

Decreta:

Il dott. Carletto Carloni è nominato membro effettivo del Collegio dei revisori del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Orazio Sciacca, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1961

Il Ministro: SULLO

(1124)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Campana (Cosenza) espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1472 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta MURANO Serafino fu Nicola e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 785.084 (lire settecentottantacinquemilaottantaquattro).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

1) Foglio 46, particella 32, Seminativo arborato, Cl. —, Ha. 0.81.60, reddito dominicale L. —;
2) Foglio 46, particella 108, Querceto, Cl. —, Ha. 50.00.00, reddito dominicale L. —;
   Foglio 46 particella 136, Seminativo, Cl. —, Ha. 0.14.30, reddito dominicale L. —;
   Foglio 46, particella 137, incolto prod., Cl. —, Ha. 0.14.40, reddito dominicale L. —;
   Foglio 46, particella 140, Pascolo, Cl. —, Ha. 2.03.20, reddito dominicale L. —;
   Foglio 46, particella 141, Pascolo arborato, Cl. —, Ha. 0.84.80, reddito dominicale L. —;
   Foglio 46, particella 143, seminativo arborato irriguo, Cl. —, Ha. 0.42.00, reddito dominicale L. —;
   Foglio 46, particella 145, Incolto prod., Cl. —, Ha. 0.20.00, reddito dominicale L. —;
   Foglio 46, particella 146, Pascolo cespugliato, Cl. —, Ha. 1.90.40, reddito dominicale L. —;
3) Foglio 46, particella 138, Seminativo arborato, Cl. —, Ha. 2.30.40, reddito dominicale L. —;
4) Foglio 46, particella 139, Pascolo cespugliato, Cl. —, Ha. 1.27.20, reddito dominicale L. —;
5) Foglio 46, particella 144, Fabbricato rurale, Ha. 0.03.60;
6) Foglio 65, particella 13, Bosco a. f., Cl. —, Ha. 25.54.00, reddito dominicale L. —;
   Foglio 65, particella 14, Seminativo, Cl. —, Ha. 7.20.80, reddito dominicale L. —;
   Foglio 65, particella 25, Seminativo, Cl. —, Ha. 0.26.40, reddito dominicale L. —;
   Foglio 65, particella 26, Bosco a. f., Cl. —, Ha. 0.36.00, reddito dominicale L. —;
7) Foglio 65, particella 15, Bosco a. f. Cl. —, Ha. 0.12.80, reddito dominicale L. —;
8) Foglio 65, particella 20, Seminativo, Cl. —, Ha. 0.35.20, reddito dominicale L. —;
9) Foglio 65, particella 21, Seminativo arborato, Cl. —, Ha. 0.62.00, reddito dominicale L. —;
10) Foglio 65, particella 22, Seminativo, Cl. —, Ha. 2.38.40, reddito dominicale L. —;
11) Foglio 65, particella 33, Seminativo, Cl. —, Ha. 0.45.20, reddito dominicale L. —;
12) Foglio 65, particella 34, Seminativo, Cl. —, Ha. 0.29.60, reddito dominicale L. —.

Riepilogo generale:

13) 1° Corpo, superficie, Ha. 60.11.90;
14) 2° Corpo, superficie, Ha. 37.60.40;
15) In complesso, superficie, Ha. 97.72.30.

Corrige:

1) Foglio 50, particella 32, Querceto I, Ha. 0.81.50, reddito dominicale L. 134,48;
2) Foglio 50, particella 108, Querceto I, Ha. 41.67.10, reddito dominicale L. 6.875,71;
   Foglio 50, particella 160, Seminativo arb. III, Ha. 2.47.70, reddito dominicale L. 309,62;
   Foglio 50, particella 158, Incolto prod. Un., Ha. 1.10.60, reddito dominiciale L. 4,42;
   Foglio 50, particella 159, Incolto prod. Un., Ha. 1.48.10, reddito dominicale L. 5,92;
   Foglio 50, particella 166, Incolto prod. Un., Ha. 0.03.40, reddito dominicale L. 0,15;
   Foglia 50, particella 146, Incolto prod. Un., Ha. 0.24.00, reddito dominicale L. 0,96;
   Foglio 50, particella 141, Pascolo arborato II, Ha. 3.19.90, reddito dominiciale L. 121,58;
   Foglio 50, particella 143, Seminativo arb. I, Ha. 0.31.40, reddito dominicale L. 103,62;
   Foglio 50, particella 145, Incolto prod. Un., Ha. 1.36.70, reddito dominicale L. 5,46;
   Foglio 50, particella 164, Vigneto I, Ha. 0.02.20, reddito dominicale L. 12,65;
   Foglio 50, particella 136, Bosco ceduo IV, Ha. 2.01.50, reddito dominicale L. 24,18;
   Foglio 50, particella 165, Seminativo irriguo arborato I, Ha. 0.09.40, reddito dominiciale L. 46,06;
   Foglio 50, particella 140, Seminativo III, Ha. 1.60.40, reddito dominicale L. 136,34;

3) Foglio 50, particella 138, Uliveto III, Ha. 1.97.00, reddito dominicale L. 433,40;
Foglio 50, particella 137, Seminativo arb. IV, Ha. 0.38.60, reddito dominicale L. 26,88;
4) Foglio 50, particella 139, Pascolo cesp. III, Ha. 1.27.40, reddito dominicale L. 5,73;
5) Foglio 50, particella 144, Fabbricato rurale, Ha. 0.03.80;
6) Foglio 66, particella 13, Seminativo IV, Ha. 1.43.00, reddito dominicale L. 78,65;
Foglio 66, particella 11, Bosco ceduo IV, Ha. 4.03.70, reddito dominiciale L. 48,44;
Foglio 66, particella 12, Seminativo arb. IV, Ha. 6.35.90, reddito dominicale L. 508,72;
Foglio 66, particella 14, Pascolo arbor. II, Ha. 1.99.70, reddito dominicale L. 75,89;
Foglio 66, particella 25, Seminativo arb. IV, Ha. 0.87.10, reddito dominicale L. 69,68;
Foglio 66, particella 26, Pascolo cesp. II, Ha. 1.23.10, reddito dominicale L. 20,93;
Foglio 66, particella 27, Bosco ceduo III, Ha. 17.35.10, reddito dominicale L. 451,13;
7) Foglio 66, particella 15, Pascolo arbor. III, Ha. 0.14.30, reddito dominicale L. 5,43;
8) Foglio 66, particella 20, Seminativo IV, Ha. 0.36.60, reddito dominicale L. 20,13;
9) Foglio 66, particella 21, Seminativo arb. II, Ha. 0.61.10, reddito dominicale L. 128,31;
10) Foglio 66, particella 22, Seminativo arb. IV, Ha. 2.39.80, reddito dominicale L. 191,84;
11) Foglio 66, particella 31, Seminativo arb. IV, Ha. 0.48.20, reddito dominicale L. 38,56;
12) Foglio 66, particella 32, Seminativo arb. IV, Ha. 0.29.30, reddito dominicale L. 23,44.

Riepilogo generale:
13) 1° Corpo, superficie, Ha. 60.05.70;
14) 2° Corpo, superficie, Ha. 37.56.90;
15) In complesso, superficie, Ha. 97.62.60.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(889)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1961

1 Dollaro USA	622,50
1 Dollaro canadese	631,275
1 Franco svizzero	143,665
1 Corona danese	90,01
1 Corona norvegese	86,955
1 Corona svedese	120,36
1 Fiorino olandese	164,045
1 Franco belga	12,45
1 Franco nuovo (N.F.)	127,037
1 Lira sterlina	1740,50
1 Marco germanico	149,25
1 Scellino austriaco	23,894

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Sergio Pitacco, nato a Trieste il 23 giugno 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale conseguita presso l'Università di Trieste il 17 luglio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Trieste.

(1105)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Domenica Iole Randazzo in Passalacqua, nata a Catania il 28 aprile 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere rilasciatole dalla Università di Palermo il 19 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(1186)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 dicembre 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Pesaro, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 18 settembre 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Pesaro.

Il Ministro: SULLO

(1158)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 febbraio 1961) il Bollettino n. 12 della provincia di Vercelli, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 7 febbraio 1955 riguardante la regolamentazione delle festività nazionali ed infrasettimanali per i lavoratori barbieri-parrucchieri ed affini della provincia di Vercelli.

Il Ministro: SULLO

(1157)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 febbraio 1961) il Bollettino n. 13 della provincia di Verona, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo tabellare integrativo 19 luglio 1955 per il personale delle agenzie di assicurazione di Verona e provincia.

Il Ministro: SULLO

(1162)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 dicembre 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Benevento, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo del 31 gennaio 1956 integrativo del Contratto nazionale di lavoro del 23 ottobre 1954 per il trattamento economico dei lavoratori dipendenti da caffè, bars, gelaterie, pasticcerie ecc. di Benevento e provincia.

Il Ministro: SULLO

(1160)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 gennaio 1961) il Bollettino n. 20 della provincia di Udine, contenente i sottoindicati contratti pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto 29 aprile 1957 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoranti panettieri della provincia di Udine.

2. — Accordo salariale 4 dicembre 1958 per i lavoranti panettieri della provincia di Udine.

Il Ministro: SULLO

(1161)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 gennaio 1961) il Bollettino n. 6 della provincia di Ferrara, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 15 novembre 1951 per il trattamento di quiescenza del personale dipendente dalla Cassa di risparmio di Ferrara.

2. — Contratto aziendale per i dipendenti non funzionari della Cassa di risparmio di Ferrara, stipulato il 26 marzo 1955 e modificato dalla convenzione 20 settembre 1958.

3. — Accordo 19 dicembre 1956 per il rinnovo del trattamento economico del personale della Cassa di risparmio di Ferrara (Ramo credito).

4. — Accordo 19 dicembre 1956 per il rinnovo del trattamento economico del personale dipendente dalle esattorie di Ferrara, Bondeno e Codigoro.

Il Ministro: SULLO

(1159)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 febbraio 1961) il Bollettino n. 7 della provincia di Palermo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 9 agosto 1947 per i lavoratori di Aziende artigiane pittori-decoratori della provincia di Palermo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 febbraio 1961) il Bollettino n. 8 della provincia di Palermo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 9 gennaio 1956 per i lavoratori barbieri della provincia di Palermo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 febbraio 1961) il Bollettino n. 9 della provincia di Palermo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 6 dicembre 1947 per i lavoranti dipendenti da Aziende artigiane del legno della provincia di Palermo.

Il Ministro: SULLO

(1156)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a centocinque posti di agente di controllo di 2ª classe nel ruolo del personale ausiliario di vigilanza.

In relazione all'art. 11 del decreto ministeriale 20 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 4 aprile 1959, con il quale fu indetto il concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a centocinque posti di agente di controllo di 2ª classe nel ruolo del personale ausiliario di vigilanza della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si comunica che la prova suddetta, per i candidati che non furono ammessi a sostenerla il giorno 12 dicembre 1960, si effettuerà in Roma, presso il CRAL dei Monopoli di Stato, via Ascianghi n. 4/6, il giorno 15 marzo 1961, con inizio alle ore otto antimeridiane.

(1214)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 1386, div. 3ª del 14 maggio 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso a n. 6 posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1959;

Visto il decreto n. 3118 del 17 ottobre 1960, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indicato nelle premesse:

1. Calderoni Mario . . . . punti 55,970
2. Di Giacomo Ascanio . . . . . . » 55,947
3. Marinetti Paolo . . . . » 55,560
4. Bianchi Francesco . . . . » 55.557
5. Lattanzio Francesco Antonio . . . . » 54,945
6. Di Pietro Enzo . . . . » 53.947
7. Biasini Nello . . . . » 53,355
8. Paita Enzo . . . . » 51,800
9. Mariani Vincenzo . . . . » 51,682
10. Raffaele Francesco . . . . » 51,610
11. De Luca Germano . . . . » 51,465
12. D'Alesio Pietro . . . . » 51,187
13. Di Rocco Luigi . . . . » 51,092
14. Cesta Giovanni Battista . . . . . » 51,080
15. Fabrizi Antonio . . . . » 50,632
16. Terenzi Serafino . . . . » 50,327
17. Catignani Giovanni . . . . » 49,927
18. Marini Antonio . . . . » 49,585
19. Di Ponzio Angelantonio . . . . . » 49,385
20. Marcelli Antonio . . . . » 48,950
21. Cipollone Mario . . . . » 48,907
22. D'Amico Cesidio . . . . » 48,770
23. Palmerini Eugenio . . . . » 48,715
24. Raffaele Cesare Berardo . . . . . » 48,615
25. Marchionni Antonio . . . . . . » 48,395
26. Fiocca Carlo . . . . » 48,077
27. Palumbo Ugo . . . . » 47,720
28. Monorchio Vincenzo . . . . » 47,502
29. Panicara Edo . . . . » 46,870
30. Di Iorio Giovanni . . . . » 46,737

31. Ciccone Nino . . punti 45,860
32. Lattanzio Domenico Antonio » 45,847
33. Sardella Remo » 45,560
34. Frezza Sergio » 45,000
35. Di Paolantonio Francesco, nato il 2 settembre 1929 » 44,000
36. Giancursio Cesidio, nato il 21 maggio 1933 . . . . » 44,000
37. Caione Fernando . . . . » 43,185
38. Borrelli Renato . . . . . » 42,680
39. Galeota Gaetano . . . . . » 42,313
40. Rossi Carlo . . . . » 41,000
41. Ricci Mario Serafino . . . . » 40,035
42. Monsignori Clara . . . . » 40,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè sul Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quelli dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 10 febbraio 1961

Il medico provinciale: Morosi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 417 di pari data al presente, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1959, bandito con decreto n. 1386 del 14 maggio 1960;

Visto l'ordine con il quale i concorrenti hanno chiesto le sedi poste a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sotto indicati quali vincitori del concorso indicato nelle premesse, sono assegnate le seguenti sedi:

1) Calderoni dott. Mario: Prata d'Ansidonia;
2) Di Giacomo dott. Ascanio: Montereale (3ª condotta);
3) Marinetti dott. Paolo. Massa d'Albe;
4) Bianchi dott. Francesco: Collelongo;
5) Lattanzio dott. Franc. Antonio: Tione degli Abruzzi;
6) Di Pietro dott. Enzo: Aielli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Foglio annunzi legali della Provincia nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed in quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 10 febbraio 1961

Il medico provinciale: Morosi

(1054)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1960.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto in data 5 gennaio 1961, n. 20/San., con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1960;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni fatte dalla prefettura di Modena, dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1960, è costituita come segue:

Presidente:
Degli Uberti dott. Uberto, vice prefetto.

Componenti:
Renzulli dott. Alberto, medico provinciale.
Storti prof. Edoardo, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Modena;
Galli prof. Giuseppe, direttore della Clinica chirurgica dell'Università di Modena;
Soli dott. Angelo, medico condotto.

Segretario:
Marino dott. Ernesto, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data del presente decreto e avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di quest'Ufficio.

Modena, addì 20 febbraio 1961

(1169) *Il medico provinciale*: Renzulli

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1960.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto in data 5 gennaio 1961, n. 20/San., con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1960;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni fatte dalla Prefettura, dall'Ordine provinciale dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1960, è costituita come segue:

Presidente:
Degli Uberti dott. Uberto, vice prefetto.

Componenti:
Renzulli dott. Alberto, medico provinciale.
Macciotta prof. Massimo, direttore della Clinica ostetrica dell'Università di Modena;
Barbanti Silva prof. Edgardo, libero docente in ostetricia;
Vincenzi Franca, ostetrica condotta.

Segretario:
Marino dott. Ernesto, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data del presente decreto e avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di quest'Ufficio.

Modena, addì 20 febbraio 1961

Il medico provinciale: Renzulli

(1170)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.